



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2017

Quadro di sintesi degli interventi

AC. 4127-*bis*

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Novembre 2016




SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 395/1


SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -  [@SR_Bilancio](https://twitter.com/SR_Bilancio)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 510/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Affari esteri e politiche dell'Unione europea.....	3
Agricoltura	5
Ambiente, territorio e protezione civile	7
Comparto sicurezza e difesa	9
Cultura, spettacolo e informazione	11
Finanze locale.....	12
Giustizia	16
Immigrazione	17
Infrastrutture, trasporti e comunicazioni.....	18
Misure per la crescita e politiche fiscali.....	20
Occupazione	25
Politiche di coesione.....	27
Politiche sociali e per la famiglia	29
Previdenza	30
Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche	38
Salute.....	40
Scuola, università, ricerca.....	42

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER CONTIENE UNA SINTESI DEL CONTENUTO DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2017.

LE DISPOSIZIONI SONO STATE RAGGRUPPATE SULLA BASE DI MATERIE E POLITICHE OMOGENEE CON L'OBIETTIVO DI DARE CONTO IN MODO ORGANICO DELLE PIÙ SIGNIFICATIVE MISURE CHE INTERVENGONO NEI SINGOLI SETTORI.

Affari esteri e politiche dell'Unione europea

In materia di **risorse e strumenti per la politica estera**, il disegno di legge di bilancio 2017, istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione d'interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del **vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7)** che si terrà a Taormina l'anno prossimo (art. 57).

E' inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di consentire la **partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali** e alle iniziative promosse dai **gruppi informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e da fondi internazionali di sviluppo**, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi.

Sul versante della **promozione degli investimenti stranieri del nostro Paese**, sono previste **agevolazioni fiscali e finanziarie** volte ad **attrarre investimenti esteri in Italia**, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare **l'ingresso in Italia di potenziali investitori** (art. 22).

Per quanto attiene alla **razionalizzazione del patrimonio immobiliare** all'estero facente capo alla rete diplomatico-consolare, è prevista consente una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero (art. 61, comma 2)

E' inoltre resa permanente, a decorrere da quest'esercizio finanziario, **l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato degli introiti**, pari a 6 milioni annui, derivanti dall'**aumento della tariffa dei diritti consolari**, e rimangono parimenti acquisite all'entrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti, rispetto all'esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento (art. 61, commi 3 e 4).

In materia di **valorizzazione della lingua e della cultura italiana nel mondo** è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con **una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2017**, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (art. 74, commi 9-10).

Nell'ambito degli interventi per la **cooperazione allo sviluppo** e per la **gestione dei flussi migratori** è creato un **fondo** allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i **Paesi africani**

d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 mln. per il 2017 (art. 79).

In materia di politiche dell'Unione europea è stato **incrementato da 500 milioni a un miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie**, per interventi nel quadro dei fondi strutturali (art. 83).

Agricoltura

La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo direttamente con due disposizioni:

- l'articolo 11 che prevede l'**esenzione ai fini Irpef**, per il triennio 2017-2019, dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
- l'articolo 46 che riconosce un **esonero contributivo triennale**, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti *de minimis*, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.

Ulteriori disposizioni incidono indirettamente nel settore.

I commi 3-6 dell'articolo 2 riconoscono per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il **credito di imposta** per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, estendendolo alle strutture che svolgono **attività agrituristica**.

L'articolo 3 proroga le misure di maggiorazione del 40% degli **ammortamenti** previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

L'articolo 13 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole (**cd. Nuova Sabatini**).

L'articolo 15 reca, **in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità** e per le *start-up* innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle Regioni.

L'articolo 21 istituisce di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e **dissesto idrogeologico**, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.

L'articolo 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri **concorrono alla manovra** di finanza pubblica per il triennio 2017-2019.

Il dicastero agricolo è chiamato a concorrere per un ammontare di **5,2 milioni di euro** per il triennio 2017-2019. I risparmi conseguono per 0,9 milioni di euro dalla riduzione, disposta dal comma 5 del medesimo articolo 61, dello sgravio contributivo che sarà corrisposto, a decorrere dal 2017, nel

limite del 48,7%, per le imprese armatoriali e per il personale dipendente imbarcato. Per 4,3 milioni di euro vengono disposti definanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente, il cui dettaglio è riportato in apposita tabella (sez. II del ddl).

L'articolo 69 proroga i termini per la rivalutazione di quote e **terreni** da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

L'articolo 85, rinvia al 2018 gli **aumenti IVA** introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e **soppressione** degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014.

Con riferimento ai **fondi speciali** di pertinenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la **tabella A**, relativa alla **parte corrente**, presenta per questo dicastero uno stanziamento di **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2017, 2018 e 2019**; il medesimo Ministero non presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.

Ambiente, territorio e protezione civile

In materia ambientale, rileva, in primo luogo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** destinato a finanziare **interventi** in materia, tra l'altro, di **difesa del suolo e dissesto idrogeologico**. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (**art. 21**).

Gli investimenti finalizzati alla **prevenzione del rischio idrogeologico** sono, altresì, considerati con priorità, nell'ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell'**assegnazione di spazi finanziari** agli enti locali (**art. 65, comma 23**), per il triennio 2017-2019, nel limite complessivo di 700 milioni annui (di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica), e alle regioni, nel limite complessivo di 500 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (**art. 65, comma 33**).

Si prevede, poi, l'istituzione di un **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile** destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (**art. 77**).

Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli **interventi di riparazione, ricostruzione** e assistenza alla popolazioni colpite dal **sisma del 24 agosto 2016** e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (**art. 51, comma 1, lettera a**); 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).

Gli interventi in materia di **prevenzione del rischio sismico** rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal citato **Fondo** istituito dall'**articolo 21**.

Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. E' **prorogata** fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio) la misura della **detrazione al 65 per cento** per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d.

ecobonus). Gli interventi che interessino l'involucro dell'edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione. Sul fronte delle **detrazioni fiscali** per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche**, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell'agevolazione e la sua durata (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70 per cento e 80 per cento nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori, 75 per cento e 85 per cento qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali); ampliare l'ambito di applicazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (**art. 2, commi 1-2**).

Comparto sicurezza e difesa

Specifiche risorse sono destinate - nell'ambito di quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego dall'articolo 52 - per **assunzioni a tempo indeterminato** (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i **Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco**.

Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di **reclutamento, stato giuridico e progressione** in carriera del personale **delle forze di polizia** e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; in alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

La ripartizione dei contributi del Fondo è operata con uno o più DPCM.

La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la **contrattazione collettiva** 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in **regime di diritto pubblico** - è pari a **1,48 miliardi** per il 2017 e a **1,93 miliardi** a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall'articolo 52, comma 2).

Inoltre, per l'**acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali** in uso alle **Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco** è disposto uno stanziamento di **70 milioni** di euro per il 2017 e di **180 milioni** per il **periodo 2018-2030**, istituendo a tal fine un apposito fondo.

Un ulteriore stanziamento, pari a **997 milioni** di euro per l'**anno 2017**, è inoltre disposto in favore del **fondo missioni internazionali** istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente "legge quadro missioni internazionali" (legge n. 145 del 2016).

Infine, è **prorogato** fino al **31 dicembre 2017** e **limitatamente a 7.050 unità** l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un

contingente di personale militare appartenente alle **Forze armate per il controllo del territorio** in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Cultura, spettacolo e informazione

In materia di **cultura**:

- si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di **potenziali investitori** che intendano effettuare una **donazione a carattere filantropico** di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori, fra gli altri, della cultura e del recupero dei beni culturali e paesaggistici (art. 22);
- si istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo per il potenziamento della promozione della **cultura** e della **lingua italiana all'estero**, con una dotazione di € 20 mln per il 2017, € 30 mln per il 2018 ed € 50 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (art. 74, co. 9 e 10);
- si assegna la **Card cultura per i giovani**, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 (art. 82).

In materia di **informazione**, si dispone la riduzione (da €100) a **€90** del **canone RAI** per abbonamento privato per il 2017.

Finanze locale

Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali possono articolarsi in **cinque diverse tipologie di intervento**, la prima delle quale attiene alle regole sull'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, alla quale fanno seguito due gruppi di disposizioni concernenti la dotazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni; viene poi in rilievo un ulteriore intervento volto a favorirne gli investimenti; da ultimo, diverse norme regolano i rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Pareggio di bilancio

Quanto al primo intervento, all'**articolo 65 i commi da 1 a 20** introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento consegue alle modifiche recentemente operate (dalla legge n.163 del 2016) sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono **messe a regime**, con alcune modifiche, le regole sul pareggio **già introdotte per il 2016** con la legge di stabilità 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un **saldo non negativo**, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformità alla identica disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge 243 sopradetta.

Il **rispetto del saldo** di pareggio in questione è rafforzato da un articolato **sistema sanzionatorio** da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.

Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione **Valle d'Aosta** segue le regole del pareggio di bilancio (**comma 22**) che, pertanto, si aggiunge alle regioni Sardegna e Sicilia (cui già si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (**comma 21**) la disciplina del patto di stabilità interno.

Fondo di solidarietà comunale

L'**articolo 64, commi 3-8, disciplina** l'alimentazione e il riparto del **Fondo di solidarietà comunale**, che costituisce il fondo per il

finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere **dall'anno 2017**.

Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la **dotazione annuale** del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i **criteri di ripartizione** del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo Imu e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresì ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la **percentuale** del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative, anche prevedendo a tal fine un **correttivo statistico** per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione

Misure finanziarie per le regioni

L'**articolo 66, commi 16-18**, dispone che le Regioni che hanno **ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti** pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, **possono utilizzare le risorse eccedenti** per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno.

L'**articolo 66, commi 19-20, estende al 2020 i due contributi** alla finanza pubblica già previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrà versato anche nel 2020, ed analogamente avverrà per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. **L'ammontare complessivo** dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario è pari a **7.682 milioni**, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.

Regole contabili di favore per gli investimenti

L'**articolo 65, commi da 23 a 42**, assegna agli **enti locali spazi finanziari** fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad

edilizia scolastica, **ed alle regioni** fino a complessivi 500 milioni annui, per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziare da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti - che qui non si dettagliano - vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di investimenti **prioritariamente** attraverso l'utilizzo, da parte degli enti interessati, delle **risorse proprie** derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo agli spazi in questione concerneranno prevalentemente gli enti locali virtuosi, quelli cioè che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilità.

Rapporti con le autonomie speciali

All'articolo **66 i commi da 1 a 8** danno attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la **Regione siciliana** in materia finanziaria con l'accordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per l'anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I successivi commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si è impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura - e la modalità di calcolo - della compartecipazione regionale all'IRPEF che passa dai 10 decimi calcolati con il metodo del riscosso (a legislazione vigente, prima dell'accordo) ai 6,74 decimi per il 2017 e ai 7 decimi a decorrere dal 2018, calcolati con il metodo del 'maturato'. La modifica comporta un incremento delle entrate regionali pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e circa 1.685 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Quanto alla **Regione Valle d'Aosta** il **comma 9**, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (**comma 10**) alla Regione Valle d'Aosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici.

Infine per la **Regione Venezia Giulia**, i commi **11 e 12**, stabiliscono - dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 - la necessità dell'intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione

Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell'imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell'intesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui.

Giustizia

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su alcuni aspetti, quali:

- l'allungamento dei termini di legge per il **ritrasferimento obbligatorio** degli immobili ceduti alle imprese, in seno a **procedure giudiziarie**, con **imposizione indiretta agevolata** (art. 7);
- l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca e innovazione tecnologica, nonché edilizia pubblica. Tra i settori destinati a essere finanziati tramite il Fondo è compresa l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; le risorse stanziare per **l'informatizzazione dei servizi della giustizia** si ricollegano essenzialmente all'avvio del processo telematico (art. 21);
- l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una **strategia nazionale** per la **valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata**, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

Immigrazione

Il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione.

In primo luogo, per far fronte alle esigenze di **accoglienza** connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di **280 milioni di euro**, alle attività di **trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione** degli **immigrati**, oltre quelle già stanziare nella sezione II del bilancio (art. 84).

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di **320 milioni di euro** per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8).

Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro.

Inoltre, con la finalità di rilanciare il **dialogo e la cooperazione** con i Paesi africani d'importanza prioritaria **per le rotte migratorie** si prevede l'istituzione di un **Fondo per l'Africa** presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di **200 milioni di euro** per l'anno 2017 (art. 79).

Infine, il testo introduce una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, prevedendo una specifica disciplina, all'interno del Testo unico immigrazione, volta a **facilitare l'ingresso in Italia** di potenziali investitori. (art. 22).

Infrastrutture, trasporti e comunicazioni

Infrastrutture

Si prevede, in primo luogo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** destinato a finanziare **interventi** in materia, tra l'altro, di **trasporti e viabilità**, nonché **infrastrutture** ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (**art. 21**).

E', altresì, istituito un **fondo**, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione di interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (**G7**), anche al fine di procedere ad adeguamenti di natura infrastrutturale (**art. 57**).

Trasporti

Con riferimento al settore dei trasporti si prevede nella **prima sezione**, all'**articolo 77**, l'istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. In particolare è **incrementata** la dotazione del citato **Fondo**, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'anno **2019** di **200 milioni** di euro e per gli anni **dal 2020 al 2033**, di **250 milioni** di euro per ciascun anno. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle **relative infrastrutture tecnologiche di supporto**. Si prevede infine l'attribuzione di **2 milioni** di euro per l'anno **2017** e **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2018** e **2019** finalizzati a sostenere il **riposizionamento competitivo** delle imprese **produttrici di beni e servizi** nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei **sistemi intelligenti per il trasporto**. A valere su queste ultime risorse possono essere stipulate convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – INVITALIA nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per **analisi e studi** in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali.

Nella **sezione seconda** l'intervento più rilevante riguarda una **riduzione di risorse per l'anno 2017** (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni iniziali a legislazione vigente 2017 (erano 4.112,17 milioni di euro), relativamente al programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto". Tali risorse sono destinate ad investimenti sulla rete tradizionale e per il

sistema alta velocità, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci. Una ulteriore riduzione è prevista sull'anno 2019 (-1.400 milioni di euro) a fronte di uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per l'anno 2018. Dall'esame dell'allegato conoscitivo si comprende come il definanziamento di 1.400 milioni di euro per il 2019 consista in una riprogrammazione della spesa con un'anticipazione al 2018 di 100 milioni di euro e un differimento dei restanti 1.300 milioni ad una fase successiva al 2019. Gli ulteriori interventi previsti nella sezione seconda sono di modesto impatto finanziario.

Comunicazioni

L'**articolo 72** della prima sezione della legge di bilancio prevede il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto *refarming*) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d'uso con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.

La disposizione prevede anche che **i diritti** d'uso delle frequenze per i quali il Ministero **non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe** siano assegnati con una gara pubblica la cui base d'asta è ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in 2.010 milioni di euro.

Misure per la crescita e politiche fiscali

Sotto il profilo degli **interventi fiscali**, si segnala in primo luogo il **rinvio al 2018** degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. **clausola di salvaguardia** - con la contestuale **eliminazione** degli aumenti di **accise** introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una **riduzione** della **pressione fiscale** per **15.133 milioni** di euro nel **2017**.

E' inoltre introdotto un **nuovo aumento** dell'aliquota IVA di **0,9** punti percentuali dal 1° gennaio **2019** (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

Oltre agli interventi in materia di **riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e *voluntary disclosure***, già contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a **rafforzare il contrasto all'evasione fiscale** ovvero a generare **maggiori entrate**:

- **tracciabilità** dei prodotti **sottoposti ad accisa** e requisiti più stringenti per la gestione dei **depositi fiscali** (articolo 67);
- possibilità di emettere la **nota di credito IVA**, nel caso di mancato pagamento connesso a **procedure concorsuali**, solo una volta che dette procedure si siano **concluse infruttuosamente** (articolo 71);
- **quantificazione** in **1.600 milioni** di euro per il **2017** delle maggiori entrate derivanti dalla ***voluntary disclosure*** (articolo 86).

Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a **sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica**.

In tale contesto assume specifica rilevanza **l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa - IRI**, già prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l'impresa mediante applicazione dell'**aliquota unica IRES al 24 per cento**. Contestualmente è modificata anche la disciplina in materia di **aiuto alla crescita economica (ACE)**: da un lato è diminuita l'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell'andamento dei tassi di interesse; dall'altro lato, la misura è estesa alle persone fisiche, alle società

in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (**articolo 68**).

Tra i **numerosi interventi fiscali agevolativi** o, comunque, destinati a **promuovere il rafforzamento della crescita economica**, si segnalano in particolare le seguenti misure:

- **proroga al 31 dicembre 2017 dell'ecobonus**, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**. Con riferimento alle spese per interventi **antisismici**, dal 1° gennaio 2017 al **31 dicembre 2021** viene prevista una detrazione del **50 per cento**, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E' infine prorogata al **31 dicembre 2017** la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di **mobili (articolo 2, commi 1 e 2)**;
- riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del **credito di imposta** per la riqualificazione delle **strutture ricettive** turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (**articolo 2, commi 3-6**);
- conferma della **maggiorazione del 40% degli ammortamenti** e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al **150%**, per gli ammortamenti su beni **alto contenuto tecnologico (articolo 3)**;
- estensione di un anno, fino al 31 dicembre **2020**, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al **credito d'imposta** per attività di **ricerca e sviluppo**, con elevazione al 50 per cento della misura dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (**articolo 4**);
- introduzione del **principio di cassa** ai fini della tassazione dei redditi delle cd. **imprese minori** assoggettate a contabilità semplificata (**articolo 5**);
- **disciplina del gruppo IVA**, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (**articolo 6**);
- proroga al **31 dicembre 2017** dell'operatività delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli **immobili ceduti alle imprese** con imposizione agevolata (**articolo 7**);

- innalzamento del limite annuo alla **deducibilità** fiscale dei **canoni per noleggio a lungo termine** degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (**articolo 8**);
- riduzione da 100 a **90 euro** del **canone RAI** per uso privato nel 2017 (**articolo 9**);
- **esenzione** da **Irpef**, per il triennio 2017-2019, dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (**articolo 11**);
- **esclusione** delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (**SGR**) dall'applicazione dell'**addizionale IRES** del **3,5 per cento**, (**articolo 12**);
- estensione degli **incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative** (**articolo 14**) e introduzione di una disciplina fiscale per la **cessione delle perdite** prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (**articolo 16**); introduzione di forme di investimento da parte dell'**INAIL** in favore delle *start-up* innovative (**articolo 17**);
- **detassazione** per i **redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine** (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle **casse previdenziali** o da **fondi pensione**, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell'imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (**articolo 18, commi 1-10**);
- **esenzione fiscale** per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli **investimenti** effettuati in **piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR)**, a specifiche condizioni, tra cui l'obbligo di investire **nel capitale di imprese** italiane e europee, con una **riserva per le PMI** (**articolo 18, commi 11-25**);
- istituzione di un **Fondo per il finanziamento di investimenti** in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (**articolo 21**).
- **ampliamento** delle **agevolazioni fiscali** per il **rientro** in Italia di **docenti, ricercatori e lavoratori** esteri; al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una **imposta sostitutiva forfettaria** sui **redditi prodotti all'estero** in favore delle persone fisiche che **trasferiscono la residenza fiscale in Italia** (**articolo 22**);
- proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (**articolo 69**);

- riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini in tema di **assegnazione o cessione di taluni beni ai soci** e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale (**articolo 70**);
- incremento, per il 2019, del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, nella misura di 3 milioni di euro, e del **Fondo per la crescita sostenibile**, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata (**articolo 75**).

Sotto il profilo degli **interventi a sostegno delle imprese**, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della **cd. Nuova Sabatini** per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è **prorogato di due anni** (fino al 31 dicembre **2018**) ed è conseguentemente **incrementato lo stanziamento** per i contributi statali in conto impianti. La misura è estesa agli **investimenti in tecnologie** per favorire la **manifattura digitale**, prevedendo un contributo **maggiorato del 30 per cento**, a cui è **riservato il 20 per cento** delle risorse stanziato. **L'importo massimo dei finanziamenti** a valere sul *plafond* presso Cassa depositi e prestiti S.p.A, è incrementato **fino a 7 miliardi di euro** (**articolo 13**).

Sono inoltre previste **nuove destinazioni di risorse** in ordine alle misure agevolative per **l'autoimprenditorialità** e per le **start-up innovative**: per il **biennio 2017-2018** si autorizza una spesa, rispettivamente, pari a 130 milioni di euro e 100 milioni di euro; **ulteriori risorse** potranno poi essere ricavate, **nel 2017**, dal **PON "Imprese e competitività" 2014-2020** (**articolo 15**).

Si segnala, infine, nell'ambito della ricerca, l'istituzione di una Fondazione per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "*Human Technopole*", e la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT (**art. 19**); inoltre, è stata disposta l'istituzione, a decorrere **dal 2018**, del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, volto ad incentivare, con un **finanziamento quinquennale**, anche le **finalità di ricerca di Industria 4.0** (**articolo 43**).

In materia di **giochi pubblici**, si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei **giochi numerici a totalizzatore** (**articolo 73**).

Si prevede poi l'inserimento nello **scontrino fiscale** e nella **ricevuta del codice fiscale del cliente**, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una **lotteria nazionale** collegata agli **scontrini o alle ricevute fiscali** a partire dal 2018 (**articolo 67, commi da 3 a 8**).

Infine, in ordine alle entrate degli **enti territoriali**, al cui capitolo si rinvia, si segnala in questa sede la conferma per l'anno 2017 del **blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali**; è inoltre **confermata**, sempre per il medesimo anno 2017, la **maggiorazione della TASI già disposta per il 2016**, con delibera del consiglio comunale (**articolo 10**).

Occupazione

Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle **retribuzioni legate a incrementi di produttività**, le somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa** e il cd. **welfare aziendale (articolo 23)**. In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

Si prevede, per il solo settore privato, uno **sgravio contributivo per le nuove assunzioni** con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di **alternanza scuola-lavoro** o periodi di **apprendistato**. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (**articolo 42**).

Si riconosce un **esonero contributivo** ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali**, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. L'esonero è riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti *de minimis*) per un periodo massimo di 36

mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (**articolo 46, comma 1**).

Viene prorogato, per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il **congedo obbligatorio** per il **padre lavoratore dipendente**, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016), fruibili anche in via non continuativa (**articolo 48, comma 2**).

Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (**cd. voucher asili nido o baby-sitting**) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (**articolo 49, commi 2 e 3**).

Si prevede una **riduzione dello sgravio contributivo** totale previsto per le **imprese armatoriali** e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (**articolo 61, comma 5**).

Politiche di coesione

Sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, che consente di operare direttamente nella II sezione dello stesso operazioni di riprogrammazione di risorse precedentemente effettuabili mediante le tabelle C, D ed E, l'intervento sulle politiche di coesione è effettuato direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati. In particolare:

- 1) Il disegno di legge in esame dispone un **rifinanziamento** del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di **10.962 milioni** per il 2020 e annualità successive. Si tratta, in sostanza, dell'iscrizione a bilancio della quota del 20 per cento delle risorse autorizzate per il ciclo di programmazione 2014-2020 dalla legge di stabilità 2014, che era stata tenuta in sospeso dalla medesima disposizione.

In proposito si rammenta che l'articolo 1, co. 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al **nuovo ciclo di programmazione 2014-2020**, nella misura complessiva di **54.810 milioni**. La norma ne ha disposto l'iscrizione in bilancio limitatamente alla misura dell'80 per cento (43.848 milioni).

Per quanto concerne la restante quota del 20 per cento (10.962 milioni), la relazione tecnica al disegno di legge di stabilità 2014 (A.S. 1120) ha precisato che la relativa iscrizione in bilancio avverrà all'esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull'effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

- 2) Il disegno di legge medesimo dispone inoltre una **riprogrammazione** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) autorizzate per gli interventi nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso un **anticipo di 2.450 milioni** relative alla annualità 2020 e successive **al triennio 2017-2019**, in particolare, 650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019.

- 3) Il disegno di legge opera infine una **riprogrammazione** delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (Fondo IGRUE) attraverso una **riduzione di 2 miliardi nel 2019** che vengono **spostati al 2020**. Conseguentemente per il Fondo IGRUE sono stanziati 4 miliardi e 750 milioni per il 2017, 4 miliardi e 650 milioni per il 2018, 2,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi per il 2020 e annualità successive.

Si rammenta che nel Fondo di rotazione, istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale

rapporti con l'Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari dei fondi strutturali. Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità

Politiche sociali e per la famiglia

In tema di **politiche sociali e per la famiglia** vanno ricordate in primo luogo **le misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari**.

Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “**Fondo di sostegno alla natalità**” (art.47), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Viene poi riconosciuto un **premio alla nascita**, o all’adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione (art. 48, co1).

Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, **un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati**, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (art. 49, co1).

Previdenza

Il disegno di legge di bilancio contiene numerose misure in **materia previdenziale**.

Si prevede la possibilità, per l'**INAIL** (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere **quote di fondi comuni di investimento** di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di *start up* innovative, ovvero costituire e partecipare a *start up* di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico (**articolo 17**).

Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle **casse previdenziali** o da **fondi pensione** nel limite del 5 per cento dei loro *asset*. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (**articolo 18, commi 1-10**).

Si riduce l'**aliquota contributiva** dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla **gestione separata INPS** (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (**articolo 24**).

Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'**Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)** e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (**cd. APE sociale**).

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme

sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'INPS di certificazione del diritto all'Ape. L'INPS verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile. Una volta ottenuta dall'INPS la certificazione del diritto, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di Ape e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l'impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).

La domanda di Ape e di pensione non sono revocabili (fatto salvo il diritto di recesso).

I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione Bancaria Italiana e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.

Con gli accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali (previste dalla legislazione vigente) sono fornite dall'INPS per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa (sulla base della documentazione da questi fornita).

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono determinate con successivo DPCM, mentre la durata minima è di 6 mesi.

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.

Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore.

E' prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina del'Ape (**articolo 25**).

L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L'APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare

l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale (**articolo 25**).

Si interviene sulla disciplina della **cd. "quattordicesima"**, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (**articolo 26**).

Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (**cd. RITA**), ossia la possibilità di **erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare** (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota

del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (**articolo 27**).

Si esclude a regime l'applicazione della riduzione percentuale (**cd. penalizzazione**) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. "riforma Fornero") sui **trattamenti pensionistici anticipati (articolo 28)**.

Si interviene sulla disciplina del **cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi**, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (**articolo 29**).

Si introduce la possibilità per i **cd. lavoratori precoci**, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un **requisito contributivo ridotto di 41 anni** (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la

disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con *handicap* in situazione di gravità; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attività lavorative cd. usuranti.

Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) (**articolo 30**).

Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono **attività usuranti**. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell'apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026 (**articolo 31**).

Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. **no tax area per i pensionati**), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti (**articolo 32**).

Si realizza l'**ottavo intervento di salvaguardia** in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. La salvaguardia è volta a garantire l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti, portando il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati ad un totale complessivo di poco più di 200.000 beneficiari. L'ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio (**articolo 33**).

Si riduce il limite massimo di spesa (da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018) previsto per il **cd. part-time agevolato**, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che l'istituto prevede la possibilità, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale (**articolo 34**).

Si interviene in materia di **fondi di solidarietà bilaterali**. Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale

sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme.

Con riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019, si consente, altresì, una riduzione, su domanda, del contributo straordinario volto a finanziare gli assegni straordinari per il sostegno al reddito (**articolo 35**).

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

Personale

Per quanto riguarda il personale pubblico, è **istituito un Fondo per il pubblico impiego**, con una dotazione di **1,48 miliardi** di euro per il 2017 e **1,39 miliardi di euro** a decorrere dal 2018, volto a finanziare (**articolo 52**):

- la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;
- assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
- l'attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero il finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

Efficientamento spesa dei ministeri e spesa per acquisti

L'**articolo 61, comma 1** definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri **concorrono alla manovra** di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che **le riduzioni di spesa** disposte con il disegno di legge di bilancio **possano essere rimodulate** nell'ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..

Le rimodulazioni in questione vengono disposte in parte prevalente nella seconda sezione del disegno di legge in esame, negli stati di previsione interessati.

L'entità dei **risparmi**, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, come definiti nella relazione tecnica, risultano di un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente

Il testo prevede, inoltre, all' **articolo 60, commi 1-7**, la valorizzazione ed il perfezionamento delle misure di **efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione** tramite

- l'individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip, secondo modelli organizzativi che prevedano anche l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni interessate;
- la sperimentazione su due ministeri (Economia ed interno) e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico;
- l'estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

Sempre in tema di beni e servizi, l'**articolo 60, commi da 8 a 10**, riguarda la disciplina sull'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad **acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata**. Le norme, che modificano le disposizioni già vigenti in materia, concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell'indicazione di linee guida in materia. Il **comma 11** prevede inoltre la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo a linee di indirizzo e standard per la gestione dei magazzini e la logistica distributiva.

Altre disposizioni

Inoltre, nella direzione di una sempre maggiore diffusione dell'informatizzazione, vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attività del **Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale** unitamente alla possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

Al Commissario spettano, in primo luogo, funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea (**articolo 74, commi 7 e 8**).

Salute

In tema di **salute** vanno ricordate in primo luogo le **misure dirette a migliorare l'efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale**.

Possono essere ricondotte a tale finalità le disposizioni dirette a definire e disciplinare **l'Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE)**.

L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) cura la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome. La realizzazione della citata infrastruttura è gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E' previsto l'istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Si dispone un'autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell'infrastruttura nazionale per interoperabilità dei FSE (art. 58, co 1-3).

Sempre all'ambito **dell'efficienza organizzativa** possono essere ricondotte le disposizioni (art. 58, co 4-8) che **introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale**, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell'eventuale Piano di rientro. Viene poi **modificata la nozione di disavanzo** ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura (art. 58, co 9).

Altre norme attengono al **finanziamento del SSN, rideterminando**, in diminuzione, il **livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard** cui concorre lo Stato, che viene portato a **113.000 milioni di euro per il 2017** e a **114.000 milioni di euro per il 2018** (art. 58 co 10-12). Per **il 2019** il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in **115.000 milioni di euro**. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una **quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard**, pari a un miliardo, viene **vincolata al finanziamento di specifici Fondi** rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

Un altro insieme di disposizioni (art. 59, co 1-12) **revisiona parzialmente la governance farmaceutica.**

La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la **farmaceutica territoriale**, che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”, **scende dall’11,35 al 7,96 per cento** mentre la **farmaceutica ospedaliera** ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, **sale dal 3,5 al 6,89 per cento.**

Si prevede l’**istituzione due Fondi**, con una dotazione di **500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati rispettivamente ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.**

E’ possibile una definizione con determina dell’AIFA entro il 31 marzo 2017, dei **criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi.** Vengono introdotte nuove norme **sulla sostituibilità dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto**, dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica associata ad una maggiore disponibilità di terapie.

Viene infine prevista una specifica finalizzazione per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel **Nuovo Piano Nazionale Vaccini.**

Infine nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene **prevista** una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn (art. 59, co 13).

Scuola, università, ricerca

In materia di **scuola**:

- si prevede l'istituzione nello stato di previsione del MIUR, di un nuovo Fondo, con una dotazione di **€ 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018**, destinato all'**incremento dell'organico** (docente) **dell'autonomia** (artt. 52, co. 3, e 53);
- si stanziavano ulteriori **€ 128 mln per il 2017** per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma **#scuole belle**) e si interviene con un'ulteriore proroga - sempre fino al 31 agosto 2017 - in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (art. 56);
- si incrementa (da €12,2 mln) a **€24,24 mln annui**, a decorrere dal 2017, il contributo per le **scuole paritarie** che accolgono alunni con disabilità, e si assegna alle scuole materne paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di **€25 mln** (art. 78);
- si **aumenta** a € 640 per il 2016, € 750 per il 2017 e € 800 dal 2018 l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della **detrazione IRPEF** del 19%, relativamente alle spese sostenute per la **frequenza** delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado (art. 78);
- si **posticipa** all'a.s. 2019/2020 la **soppressione** della possibilità di **collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 78);
- in materia di **edilizia scolastica**, si assegnano agli **enti locali spazi finanziari** per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di **€300 mln** (art. 65, co. 23-27), e si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di **investimenti in materia di infrastrutture**, gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica (art. 21);
- relativamente al **programma operativo nazionale** "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, si riconosce al MIUR la possibilità di condurre i controlli previsti in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei avvalendosi dei propri **revisori dei conti** (art. 42).

Inoltre:

- si introduce un **esonero contributivo** a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di **alternanza scuola-lavoro** o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro (art. 42);
- si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di **potenziali investitori** che intendano effettuare una **donazione a carattere filantropico** di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, dell'istruzione (art. 22).

In materia di **università**:

- si ridefinisce la disciplina in materia di **contributi**, in particolare istituendo, con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la c.d. “**no tax area**” per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE **fino a 13.000 euro**. Conseguentemente, si incrementa di **€40 mln** per il **2017** e di **€85 mln dal 2018** il Fondo di finanziamento ordinario (**FFO**) delle università statali. La nuova disciplina si applica anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre non si applica alle università non statali, alle università telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e all'Università di Trento (art. 36);
- si **incrementa**, a decorrere dal 2017, di **€ 50 mln** il fondo integrativo statale per la concessione delle **borse di studio** e si prevede la determinazione, con decreto ministeriale, dei fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell'assegnazione del fondo in misura proporzionale a tale fabbisogno. Inoltre, si prevede l'istituzione, in ogni regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio (art. 37);
- si prevede l'assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno **400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità**, ciascuna del valore di **€ 15.000 annui**, destinate a favorire l'iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (art. 38);
- si prevede l'organizzazione, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, di iniziative di **orientamento** finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e l'organizzazione, da parte delle sole università, di iniziative di **tutorato**. Ai fini indicati, si dispone un incremento di **€5 mln dal 2017** del **FFO** (art. 39);

- si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le **erogazioni liberali** in favore degli **Istituti Tecnici Superiori** (art. 40);
- si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata “**Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca**”, destinata a incentivare l’attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno, delle università statali, e dotata di uno stanziamento di **€45 mln annui** a decorrere dal 2017. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure finalizzate a sviluppare le attività di ricerca delle stesse università statali (art. 41);
- sempre nell’ambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, un’altra sezione, denominata “**Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza**”, destinata a finanziare – con uno stanziamento pari a **€271 mln annui** – 180 dipartimenti delle università statali, anche ad ordinamento speciale. Le risorse sono assegnate sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università (artt. 43-45);

In materia di **ricerca**:

- si incrementa di **€25 mln**, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (**FOE**), destinando l’incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale (art. 41);
- si istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “**Human Technopole**” (art. 19);
- si modificano i vigenti incentivi per il **rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero**, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di **potenziali investitori** che intendano effettuare una **donazione a carattere filantropico** di almeno €1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (art. 22);
- si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di **investimenti in materia di infrastrutture**, gli interventi in materia di **ricerca** (art. 21);
- si autorizza la spesa di €10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di €20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l’altro, a **centri di ricerca europei ed internazionali** (art. 74, co. 5).